COMMISSIONE VI

FINANZE

116.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (114-662-4373-4397-*B*) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Bruzzani, Lavorato, Monello e Pellizzari sono sostituiti rispettivamente dai deputati Strumendo, Donazzon, Gasparotto e Orsini.

Seguito della discussione della proposta di legge Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (114-662-4373-4397-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: « Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 21 febbraio 1991 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato in quella del 21 dicembre 1991.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha replicato il rappresentante del Governo. Avverto che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sòrico in provincia di Como, e di Seriate in provincia di Bergamo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sòrico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicem-

bre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. I possessori – persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private – di edifici sorgenti sui terreni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato di cui all'articolo 1, hanno diritto ad acquistare le áree su cui insistono le costruzioni e le aree di rispettiva pertinenza. Allo scopo inoltrano domanda in carta semplice all'Intendenza di finanza.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. L'Intendenza di finanza cede a trattativa privata dette aree ai soggetti di cui all'articolo 2, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni.

2. Il prezzo è determinato dall'ufficio tecnico erariale con riguardo al solo terreno, valutato in base alle caratteristiche originarie.

3. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine alla identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno.

2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine alla identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. È fatto divieto agli acquirenti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge con il seguente titolo:

« Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati ».

Pongo in votazione il titolo nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: « Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati » (114-662-4373-4397-B):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Strumendo, D'Acquisto, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Donazzon, Gasparotto, Patria, Polidori, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO